

Sul contraddittorio preventivo gli uffici aggiornano il calendario al 30/4

Inviti preventivi al contraddittorio per definizione in adesione dell'Agenzia delle entrate ex articolo 6 bis (statuto del contribuente), articolo 5 e articolo 5 ter (imposte dirette e Iva) e articolo 11 (imposta di registro) con decorrenze certe. Per quelli già notificati possibile, per evitare un rischio contenzioso, un annullamento per autotutela. Il giorno dopo il primo atto di indirizzo del dipartimento delle finanze rivolto all'Agenzia delle entrate sul comportamento di prassi amministrativa da tenere in attuazione della legge delega di riforma fiscale si riparte dalla data del 30 aprile come decorrenza per il nuovo contraddittorio (si veda ItaliaOggi di ieri).

Cosa è successo? Una nota interna a firma del vicedirettore delle Entrate Vincenzo Carbone, nelle more della pubblicazione del decreto del minico-

nomia, con l'indicazione di quali atti saranno esclusi dall'obbligo di contraddittorio, si portava avanti fornendo in via interpretativa un proprio elenco agli uffici che di conseguenza hanno fatto uscire gli atti, soprattutto in scadenza, con le indicazioni della nota interna. Nota forse troppo repentina ad esempio nel caso degli accertamenti parziali. E dunque, la direttiva Leo (Maurizio Leo viceministro dell'economia,) mette in chiaro alcuni principi procedurali da qui al 30 aprile, in attesa dell'emanando decreto attuativo del dlgs 219/2023 (riforma dello statuto del contribuente). L'atto di indirizzo risolve un problema che si era venuto a creare con le decorrenze del nuovo decreto legislativo e che l'Agenzia non avrebbe potuto stabilire diversamente con una circolare. L'individuazione della data del

30 aprile, come decorrenza delle nuove disposizioni sul contraddittorio preventivo ha risolto un problema operativo in primo luogo proprio per l'Agenzia che potrà lavorare gli atti avendo delle decorrenze chiare.

Il nodo interpretativo è il nuovo articolo 6-bis dello statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo. Nell'atto di indirizzo, per evitare comportamenti di prassi divergenti, si è stabilito che l'articolo 6-bis è autoapplicativo solo nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria possa offrire un'adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione e che fino al momento dell'emanazione del dm di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino al 30 aprile 2024, nulla sia mutato in ordine al-

le modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

La direttiva chiude con l'invito agli uffici dell'Agenzia di attenersi ai contenuti dell'atto di indirizzo. In attesa di comprendere se questo sia un nuovo corso di strumenti di prassi (è in preparazione un atto di indirizzo sulla formazione delle circolari dell'Agenzia) l'Agenzia fornirà nuove indicazioni agli uffici alla luce delle indicazioni del ministero.

Cristina Bartelli



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

La circolare 1/2024 della Guardia di finanza individua un piano specifico per l'e-commerce

Occhi della Gdf sugli influencer

Controlli sull'evasione dei business dell'economia digitale

DI CRISTINA BARTELLI

Gli occhi della Guardia di finanza sugli influencer o più in generale sulle partite Iva digitali. Al setaccio le posizioni dei lavoratori autonomi che manifestano i più rilevanti elementi sintomatici di evasione. Così indica Andrea De Gennaro comandante generale della Gdf nella circolare operativa 1/2024 che ItaliaOggi è in grado di anticipare. E in questo contesto continua la circolare: «sarà assicurata priorità ai fenomeni evasivi realizzati attraverso nuovi modelli di business propri dell'economia digitale, anche sulla scorta delle elaborazioni della Commissione speciale».

L'attenzione sulle piattaforme digitali è alta per le fiamme gialle. Sempre nella circolare esplicativa si evi-

denza che «Per quanto concerne il settore delle II.DD., si ribadiscono le potenzialità derivanti dall'accesso - per finalità di analisi del rischio di evasione e di controllo tributario - ai dati oggetto dello scambio automatico obbligatorio per tutte le tipologie di informazioni contemplate dalle convenzioni e/o accordi internazionali». In particolare la circolare cita il dlgs del 10 marzo 2023, n. 32, ha recepito nell'ordinamento nazionale le previsioni della Direttiva 2021/514/UE (DAC7) e che estende tale forma di scambio in ambito U.E. anche alle informazioni detenute dalle piattaforme digitali.

Piattaforme digitali che sono indicate anche nei piani operativi dell'attività della Guardia di finanza per il 2024. Il piano operativo commercio elettronico (si veda

ItaliaOggi del 29/02/2024) si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale nel settore del commercio elettronico, sia diretto (beni digitali e servizi) che indiretto (beni materiali), mediante l'esecuzione di mirate attività ispettive e indagini di polizia giudiziaria, calibrate in considerazione delle risorse disponibili e delle fenomenologie illecite individuate sulla base di attività di intelligence, analisi di rischio e controllo economico del territorio.

«Nell'ambito del piano in rassegna rientrano le verifiche e i controlli svolti», sottolinea il documento, «nei confronti di imprese e persone fisiche che si avvalgono delle piattaforme on-line quale canale di intermediazione per la vendita di beni e servizi (c.d. "Marketplace")». Sempre su un filone affine quello

degli affitti in nero il comando generale della Guardia di finanza invita i reparti a prestare attenzione a soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche. Queste attività ispettive, specifica inoltre la Guardia di finanza, saranno orientate mediante mirati rilevamenti presso gli uffici comunali e le agenzie immobiliari, nonché mediante il monitoraggio dei siti internet specializzati.

Evoluzione digitale che fa capolino anche nel piano operativo dedicato al contrasto al riciclaggio, in questo caso si orienterà l'azione ispettiva, innanzitutto, nei confronti degli operatori sottoposti all'esclusiva vigilanza della Guardia di finanza, tra cui i

professionisti giuridico-contabili e gli operatori che prestano servizi in materia di valute virtuali. I controlli antiriciclaggio che toccheranno non solo gli operatori in valute virtuali e portafogli digitali, ma anche le categorie professionali sottoposte agli obblighi antiriciclaggio (previo intese, notai, commercialisti e avvocati) saranno a accesso diretto con l'acquisizione di elenco anagrafico dei clienti (c.d. "anagrafica clienti"), corredato dalla data di instaurazione del rapporto, di conferimento dell'incarico o di esecuzione dell'operazione occasionale nonché del valore delle operazioni ad essi sottese; all'esito della combinata analisi di elementi di criticità relativi al profilo soggettivo (cliente) e oggettivo (operazione o prestazione professionale). — © Riproduzione riservata —



ItaliaOggi
LAW ACADEMY
ALTA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

...insieme per lanciare un nuovo modo di fare formazione

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

ANTIRICICLAGGIO

Livello base

- + Attestazione AML
- + Ingresso nella community della LawAcademy dei professionisti AML

Durata: 12 Weekend | Modalità: Webinar | Formula Weekend: lezioni venerdì e sabato | Partecipazione obbligatoria a tavole rotonde con rappresentanti delle Istituzioni

Per iscrizioni ed informazioni:
info@lawacademy.it
www.lawacademy.it
 02.780372 | 377.3232079